ALLEGATO N. 4

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Sponsorizzazione tecnica per _____, nell'ambito del progetto "Realizzazione di progetti e iniziative volto alla valorizzazione di piazza Duca d'Aosta, per le annualità 2023-2024"

CIG n. _____

TRA

Il Comune di Milano - CF e P.IVA 01199250158, rappresentato dal Direttore _____ domiciliato per effetto della sua carica in Milano, via _____, autorizzato alla stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 71 - comma I - punto D - dello Statuto del Comune di Milano, esclusivamente nell'interesse del Comune, *(di seguito anche solo il Comune, Amministrazione oppure lo Sponsee)*

E

La società_____, avente sede legale in _____ Via _____ P. I.V.A e codice fiscale _____ legalmente rappresentato da_____ nato a _____ il_____ C.F. in qualità di _____ che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede e a domicilio legale *(di seguito anche lo "Sponsor" "la Società" o il "Proponente").*

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 928 del 30/06/2023 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di sponsor tecnici per la realizzazione di un Palinsesto di progetti e iniziative volto alla valorizzazione di Piazza Duca d'Aosta, per le annualità 2023-2024;
- in data ..... è stato pubblicato l'Avviso Pubblico, approvato con Determina Dirigenziale n. 6468 del 27/07/2023, per l'individuazione di sponsor tecnici per la realizzazione di un Palinsesto di progetti e iniziative volto alla valorizzazione di Piazza Duca d'Aosta, per le annualità 2023/2024;
- con determinazione dirigenziale n. .....del ..... la Società ..... è risultata aggiudicataria della sponsorizzazione tecnica del progetto .....;
- è stata prestata garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, per ....., in misura di € ..... n ..... emessa da ..... il ..... a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto la sponsorizzazione tecnica, per la realizzazione di ..... (oggetto/periodo), come meglio indicato nella documentazione tecnica allegata quale parte integrante (All. A).

Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO

Comune di Milano

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione delle operazioni di disallestimento, previste per il giorno ……..

Art. 3) OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor/Collettore è l'unico obbligato nei confronti del Comune di Milano per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne il Comune di Milano da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor si impegna a realizzare la proposta descritta all'art. 1, il cui controvalore è stimato in € …… IVA esclusa.

In particolare, lo sponsor si impegna a:

- realizzare a propria cura e spese il progetto proposto come sponsorizzazione, dando esecuzione allo stesso a regola d'arte, affidando ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. Il periodo di attuazione del progetto è dal …… al ……;
- esporre i segni distintivi (logo brand, ragione sociale) degli sponsor in modo conforme rispetto a quanto previsto nella proposta di sponsorizzazione approvata dal Comune di Milano;
- garantire una opportuna sorveglianza delle installazioni/strutture, nonché assicurare uscite di pronto intervento in caso di necessità;
- presentare ed attuare un piano di comunicazione concordato con l'Amministrazione comunale;
- versare il canone unico patrimoniale e la TARIG ove previsti per il posizionamento delle installazioni su suolo pubblico, con l'applicazione del coefficiente ridotto per l'interesse civico riconosciuto con il presente provvedimento;
- versare l'imposta pubblicitaria e gli oneri fiscali connessi all'installazione degli spazi promozionali autorizzati dal Comune;
- stipulare idonea assicurazione RC comprensiva di Responsabilità Civile verso terzi nonché di copertura di qualsiasi danno arrecato a terzi ed al patrimonio del Comune di Milano nell'esecuzione della prestazione e nello svolgimento delle attività collegate alla sponsorizzazione in misura adeguata alla realizzazione del progetto;
- presentare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura del 10 % del valore del progetto;
- procedere all'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi competenti (occupazione di suolo pubblico, Sovrintendenza, servizi AMSA, certificato di conformità impianti, A2A, ecc.);
- sostenere tutti i costi e oneri inerenti la realizzazione delle iniziative proposte, in conformità alla proposta per il valore complessivo finale aggiudicato, e che pertanto, non comporteranno alcun onere a carico dell'Amministrazione.
- a condividere, ai sensi del D. Lgs 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. In particolare, lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

L'Amministrazione Comunale è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell'evento sponsorizzato.

Art. 4) ESECUZIONE PRESTAZIONI/LAVORI/FORNITURE E PERSONALE IMPIEGATO

Ove non provveda direttamente all'esecuzione di prestazioni/lavori/forniture, lo sponsor procede all'intervento affidando al prestatore/esecutore/fornitore indicato in sede di offerta. È facoltà dello sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'appalto, procedere alla sostituzione del prestatore/esecutore/fornitore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, previa comunicazione al Comune.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto. Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione comunale per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice Civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione.

Lo sponsor è obbligato a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme del Codice di comportamento approvato dal Comune di Milano e vigente di tempo in tempo nel periodo di esecuzione del contratto medesimo. Il Codice è reperibile sul sito web del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - atti generali –

Art. 5) OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Lo Sponsee, garantisce, in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione:

- un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio marchio/logo/ragione sociale, secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta, anche attraverso collettori di sponsor;
- la visibilità/citazione del marchio/logo/ragione sociale nelle campagne di comunicazione connesse al progetto (conferenze stampa, manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie sui giornali e nelle trasmissioni radio, sulle pagine web);
- la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione legate all'iniziativa;
- possibilità di allestire spazi promozionali/temporary shop, in aree da concordarsi con l'Amministrazione, secondo modalità e condizioni definite nei singoli procedimenti;
- l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni non commerciali relative ad iniziative/eventi derivanti da sponsorizzazioni tecniche, ai sensi dell'art. 31 lett.j punto 3) del vigente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con

deliberazione n. 23 del 11/03/2021; la suddetta esenzione è da applicarsi anche al periodo di tempo necessario all'allestimento e disallestimento delle strutture/installazioni previste;
- l'individuazione del coefficiente 0,50 per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale riferito alle occupazioni di suolo pubblico dei manufatti destinati alla promozione e/o vendita dei prodotti dello sponsor e degli eventuali totem temporanei identificativi delle iniziative, all'interno del range 0,20€/0,80€, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 11/03/2021, in quanto collegate ad iniziative aventi l'obiettivo di valorizzare Piazza Duca d'Aosta come spazio pubblico vivo e ricco di iniziative di qualità che possano farlo percepire come luogo interessante e sicuro e pertanto meritevoli di interesse civico;
- visibilità delle iniziative all'interno della campagna di comunicazione ideata e realizzata dall'Amministrazione per il Palinsesto di progetti e iniziative volto alla valorizzazione di Piazza Duca d'Aosta, per le annualità 2023/2024.

Art. 6) OBBLIGHI FISCALI

Le parti convengono, di comune accordo, nel quantificare in € ....., oltre IVA ....% dovuta ai sensi di legge, pari ad € ....., per un totale di € ....., il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente contratto.

Lo Sponsor si impegna ad emettere fattura elettronica entro e non oltre il .....

A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere fattura per pari importo (quanto ad imponibile ed IVA) per la visibilità concessa a titolo di sponsorizzazione a favore dello Sponsor.

Trattandosi di un'operazione permutativa non è soggetta al meccanismo dello split payment così come previsto dalla circolare 27/E del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014. Con il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e i relativi allegati, reperibili sul sito di FatturaPa sono state definite le modalità di formazione, emissione e trasmissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La fattura sarà intestata a: COMUNE DI MILANO – ..... CF... Dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in valore in Euro e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: i riferimenti del contratto, il codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto; il numero di CIG; il codice di esigibilità IVA "I" per Iva ad esigibilità immediata; eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge; codice IPA; tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7) ASSICURAZIONE

È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) animali, cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico anche nel caso di realizzazione del temporary shop dovrà avere un massimale, adeguato alla realizzazione del progetto, pari a € .....;

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, direttamente o tramite soggetti terzi esecutori, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, anticipatamente all'avvio delle prestazioni, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'assicurazione dovrà coprire anche danni causati dalle imprese che collaborano con lo Sponsor, e dovrà avere decorrenza dalla data prevista per l'inizio degli interventi con durata sino alla naturale scadenza del presente contratto.

Art. 8) RESPONSABILITÀ

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Durante l'esecuzione del servizio lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Milano.

Art. 9) GARANZIE

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, lo Sponsor ha prestato la cauzione di euro _____ mediante fideiussione bancaria /assicurativa n. _____ rilasciata il _____ da _____ depositata in atti del Comune di Milano.

La cauzione definitiva dovrà prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dal Comune e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice Civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto all'Azienda o restituzione dell'originale della garanzia. La garanzia dovrà essere ricostituita al suo valore iniziale ad ogni eventuale suo utilizzo.

Art. 10) CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà:
- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Art. 11) CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Nei casi di ristrutturazione societaria, che comportino atti di trasformazione, fusione e scissione relative allo Sponsor si applicano le norme di riferimento del Codice Civile.

Art. 12) PENALI

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta via pec e concessione di un termine minimo di 7 giorni per le controdeduzioni, una penale giornaliera da un minimo di € _____ sino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione e alla Città di Milano, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in tema di risoluzione in danno del contratto. Le somme relative alle penali comminate saranno prelevate dalla cauzione costituita e di cui al precedente articolo 9).

Art. 13) RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere ipso jure ex art. 1456 Codice Civile il presente contratto, mediante comunicazione via pec e senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

a) grave errore o negligenza nella prestazione/fornitura/messa in opera/esecuzione;
c) grave inadempienza contrattuale giudicata dall'Amministrazione lesiva dell'immagine dell'Amministrazione comunale e della coerenza con le policy della Città o che abbia arrecato grave danno a terzi;
d) cessione, anche parziale, del contratto;
e) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
f) violazione delle disposizioni nelle transazioni finanziarie che non hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
g) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'artt. art. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
i) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;

j) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor. In questo caso il rapporto si intende risolto, fatti salvi: l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
k) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà del Comune di Milano di risolvere il contratto per inadempienza, previa diffida ad adempiere nel termine di gg. ___, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

Art. 14) RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non conoscibili al momento della stipula del presente contratto e qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità non preventivabili al momento della stipula del presente contratto sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso delle aree oggetto del presente contratto.

La comunicazione sarà trasmessa via PEC con preavviso di almeno __ giorni.

In tal caso, spetterà allo Sponsor un indennizzo corrispondente alla somma del valore delle prestazioni già eseguite, detratto il corrispondente valore di sfruttamento pubblicitario goduto sino a quel momento, calcolato in base alla modalità di cui alla deliberazione di GC nr. 658/2020.

Lo sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via pec, con preavviso di almeno __ giorni dalla data di effettivo recesso, qualora per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento, giustificando e comprovando la propria impossibilità con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie. Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo e ragione.

Lo Sponsor prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all'Amministrazione comunale tramite posta elettronica certificata pec, nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà in tal caso allo Sponsor, neppure per le spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant'altro. In tal caso il Comune incamererà la cauzione prevista.

Art. 15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo sponsor autorizza, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati personali nell'ambito di tutte le attività connesse direttamente ed indirettamente al contratto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto. Lo Sponsor prende atto ed acconsente

a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet http://www.comune.milano.it - sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 16) CONTROVERSIE

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.

Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 17) DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti Vigenti.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C..

Art. 18) REGISTRAZIONE

Il presente contratto, composto da n. … pagine, è redatto in due originali e sarà registrato solo in caso d’uso. Tutte le spese imposte e tasse inerenti la stipulazione e all’eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, lì

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si danno per ritrascritti letti ed approvati i seguenti articoli: Art. 8- RESPONSABILITÀ; Art. 9 - GARANZIE; Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO; Art. 13 - RISOLUZIONE; Art. 14 – RECESSO; Art. 16 - CONTROVERSIE

Per lo Sponsor

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Milano

(firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta con marche da bollo identificativo:
n. ..... del .....